



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 5 DEL 3 GIUGNO 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INDUSTRIA CONCIARIA**
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario. In questa scheda viene quindi riportato il riepilogo dei beneficiari e dei relativi obblighi, dei progetti e delle spese ammissibili, nonché delle procedure di controllo e rendicontazione delle spese.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DISCOTECHES: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA**
Dal 6 giugno al 20 giugno 2022 i soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DI n. 4/2022) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", possono presentare domanda per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, definito al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19. Con Provvedimento n. 171630 del 18 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo in oggetto.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 03.06.2022 AL 17.06.2022**



Autotrasporto e riduzione pedaggi autostradali: al via le domande

A partire dalle ore 9,00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022, le imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti, potranno inviare la domanda di prenotazione per la richiesta del beneficio di riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto, appartenenti alla classe ecologica:

- ◆ Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore,
- ◆ o ad alimentazione alternativa od elettrica

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture con la delibera del 10 maggio 2022. Per l'invio delle domande, sul sito internet www.alboautotrasporto.it, sarà disponibile l'applicativo informatico Pedaggi. La procedura si articola in due fasi:

- ◆ fase 1 - prenotazione della domanda dalle ore 9,00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022,
- ◆ fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2022.

ATTENZIONE: È possibile l'accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno inviato la prenotazione entro il 12 giugno.

Contributo extraprofitti imprese energetiche al 25%: prima rata entro il 30 giugno

Per l'anno 2022, il contributo straordinario dovuto dalle imprese esercenti in Italia le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (c.d. imposta sugli extraprofitti introdotta inizialmente con il D.L. n. 21/2022), **sale al 25%** (invece del 10%) dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. È quanto prevede l'articolo 55 del Decreto Aiuti n. 50/2022 che ne estende anche il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:

- ◆ un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022
- ◆ e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Domande agevolazioni settore ceramica dal 1° al 30 giugno 2022

Il MISE informa che a partire dal 1° giugno e fino al 30 giugno 2022 si possono inviare le domande per incentivi a progetti innovativi nella filiera della ceramica artistica. Ricordiamo che



con decreto MISE del 31 marzo 2022, sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione. La misura è finanziata con 5 milioni di euro e destinata alle imprese **della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità** (codice Ateco 23.41)

L'incentivo è un contributo a fondo perduto, per importo non superiore all'80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a 50 mila euro per singola impresa, per progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, e a favorire l'acquisto di nuovi macchinari.

La domanda va trasmessa esclusivamente e, a pena di improcedibilità, in formato elettronico all'indirizzo PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it. Per essere ammesse le spese devono:

- ◆ essere state sostenute dal 17 maggio al 30 giugno 2022;
- ◆ direttamente finalizzate all'attività aziendale;
- ◆ relative a beni e servizi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'impresa acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ◆ effettuate attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Settore sportivo: sospensione e ripresa versamenti contributivi

Il DL 17/2022 (DL "Energia e appalti"), aveva previsto un ulteriore ampliamento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi già disposta dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) per **federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche impegnate in competizioni** ai sensi del DPCM 24.20.2020. In particolare, erano stati sospesi con l'art. 1 comma 923 della L. 234/2021:

- ◆ i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- ◆ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- ◆ versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- ◆ versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

L'Inps ha pubblicato, nella **circolare 64/2022 del 30 maggio**, le istruzioni operative sulla **sospensione e ripresa di adempimenti e versamenti contributivi**. L'istituto comunica in particolare che:

- ◆ le imprese che intendono avvalersi della sospensione saranno segnalate alla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento dello sport che potrà verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla norma.
- ◆ rientra nella sospensione anche la contribuzione dovuta a titolo di Tfr al Fondo di tesoreria (per maggiori dettagli v. circolare Inps 52/2020).



La ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello F24 con **codice contributo DSOS oppure CXX/C10 in caso di lavoratori parasubordinati:**

- ◆ entro il 31 agosto 2022 con:
 - ✓ versamento in un'unica soluzione oppure
 - ✓ versamento della prima di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Vengono fornite inoltre le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

Inail ha chiarito invece le specificità su adempimenti e versamenti dei premi assicurativi con la Circolare n. 23 del 27 maggio 2022, specificando che **la comunicazione di sospensione va presentata dal 1° giugno al 31 luglio 2022** utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in www.inail.it.

Gli adempimenti sospesi, ovvero:

- ◆ presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione e
- ◆ presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione,

devono essere **effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022**. Invece i versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento":

- ◆ 999251 per il versamento in un'unica soluzione dei premi sospesi entro il 31 agosto 2022;
- ◆ 999252 per il versamento in forma rateale (prima rata) entro il 31 agosto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022, che deve essere versata entro il 16 del mese.



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi**OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INDUSTRIA CONCIARIA**

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le **modalità di funzionamento** del **fondo a sostegno dell'industria conciaria** e la tutela delle filiere nel settore conciario. In questa scheda viene quindi riportato il riepilogo dei **beneficiari** e dei relativi **obblighi**, dei **progetti** e delle **spese ammissibili**, nonché delle **procedure di controllo** e **rendicontazione delle spese**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INDUSTRIA CONCIARIA**PREMESSA**

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26.03.2022** il **decreto** del MiSE di concerto con il MEF **del 30.12.2021** inerente "*Disciplina e modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere del settore conciario*". Il decreto¹ stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del fondo istituito per il sostegno all'industria conciaria e la tutela della filiera del settore conciario, individuando i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili, nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

Le agevolazioni assumono la forma del **contributo a fondo perduto** e sono concesse nella misura del **50%² delle spese** ammissibili³.

Prima di entrare nel merito del decreto, ricordiamo le seguenti **definizioni**:

- ◆ **industria conciaria**: l'attività manifatturiera consistente nella trasformazione di materie prime costituite da pelli grezze o semilavorate e nella produzione di pelli conciate e lavorate per diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo esemplificativo, la calzatura, la pelletteria, gli interni d'automobile, l'arredamento, l'abbigliamento, la tipografia;
- ◆ **distretto conciario**: l'insieme di soggetti facenti parte di un distretto riconosciuto a livello regionale⁴ e, in conformità con la vigente disciplina di riferimento, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese operanti nell'industria conciaria nonché dalla specializzazione produttiva nella

¹ in attuazione dell'art. 8, comma 2-quater del D.L. 73/2021.

² qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni possono essere concesse in misura parziale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande

³ nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi del regolamento de minimis

⁴ ai sensi dell'art. 36 della Legge 317/1991 e successive modifiche e integrazioni.



	lavorazione della pelle.		
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria che, alla data di presentazione della domanda, devono avere i seguenti requisiti:</p>		
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">a</td> <td>essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese</td> </tr> </table>	a	essere regolarmente costituite , iscritte e «attive» nel Registro delle imprese
	a	essere regolarmente costituite , iscritte e «attive» nel Registro delle imprese	
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td>avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto</td> </tr> </table>	b	avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto
	b	avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto	
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">c</td> <td>non avere beneficiato del contributo previsto dalla "Legge di Bilancio 2021"⁵</td> </tr> </table>	c	non avere beneficiato del contributo previsto dalla "Legge di Bilancio 2021" ⁵
	c	non avere beneficiato del contributo previsto dalla "Legge di Bilancio 2021" ⁵	
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">d</td> <td>essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie</td> </tr> </table>	d	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
	d	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie	
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">e</td> <td> <p>non essere già in difficoltà al 31.12.2019.</p> <p> Questa condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione</p> </td> </tr> </table>	e	<p>non essere già in difficoltà al 31.12.2019.</p> <p> Questa condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione</p>
e	<p>non essere già in difficoltà al 31.12.2019.</p> <p> Questa condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione</p>		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">f</td> <td>non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea</td> </tr> </table>	f	non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea	
f	non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">g</td> <td>aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero</td> </tr> </table>	g	aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero	
g	aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">h</td> <td>essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi</td> </tr> </table>	h	essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi	
h	essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi		
<p>Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni in commento le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ risultino destinatarie di sanzioni interdittive⁶; ◆ i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati⁷, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione⁸; 			

⁵ di cui all'art. 1, commi 157 e 158 della Legge 178/2020.

⁶ ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni.

⁷ con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

⁸ ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia⁹; ◆ che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche. 		
PROGETTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciaro di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale¹⁰. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ introduzione, nell'attività dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi <ul style="list-style-type: none"> ✓ ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo, ✓ introduzione di contenuti e processi digitali; ◆ minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti; ◆ creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciaro, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciaro. <p>I progetti possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati di distretto, qualora l'integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell'industria conciaro.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti devono, in ogni caso:</p> <table border="1" data-bbox="411 1765 1420 1951"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">a</td> <td>essere realizzati dalle imprese idonee presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione, e comunque nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciaro di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto</td> </tr> </table>	a	essere realizzati dalle imprese idonee presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione, e comunque nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciaro di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto
a	essere realizzati dalle imprese idonee presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione, e comunque nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciaro di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto		

⁹ di cui al D.lgs. 159/2011.

¹⁰ purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2.



		<p>prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000 e non superiori a euro 200.000.</p> <p>b Nel caso di presentazione di progetti integrati di distretto diretti alla realizzazione della finalità di cui sopra alla lettera c) e che prevedono l'integrazione di almeno cinque progetti, la soglia massima delle spese ammissibili, limitatamente a uno dei progetti inclusi nel progetto integrato di distretto, è innalzata a euro 500.000</p> <p>c garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti</p> <p>d essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni</p>										
SPESE AMMISSIBILI		<p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti relative ai seguenti investimenti:</p> <table border="1" data-bbox="411 927 1417 1644"> <tr> <td data-bbox="411 927 491 1025">a</td> <td data-bbox="491 927 1417 1025">acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1025 491 1084">b</td> <td data-bbox="491 1025 1417 1084">programmi informatici e licenze software</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1084 491 1317">c</td> <td data-bbox="491 1084 1417 1317">formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1317 491 1644">d</td> <td data-bbox="491 1317 1417 1644">acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di <i>"creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario"</i> nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive</td> </tr> </table> <p>In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, nel limite del 30% dell'importo delle spese ammissibili del progetto:</p> <table border="1" data-bbox="411 1809 1417 2042"> <tr> <td data-bbox="411 1809 491 2042">a</td> <td data-bbox="491 1809 1417 2042">personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto.</td> </tr> </table>	a	acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione	b	programmi informatici e licenze software	c	formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto	d	acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di <i>"creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario"</i> nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive	a	personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto.
a	acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione											
b	programmi informatici e licenze software											
c	formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto											
d	acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di <i>"creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario"</i> nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive											
a	personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto.											



	Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali
b	strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione , nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
c	contratti di ricerca «extra muros» aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
d	servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato

Inoltre, è **ammesso alle agevolazioni** anche un importo a **copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti**. Le esigenze di capitale circolante devono essere **giustificate** nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- ◆ materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- ◆ servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- ◆ godimento di beni di terzi;
- ◆ personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- ◆ essere **sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda** di agevolazione;
- ◆ essere **pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria** e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Per espressa previsione **non sono ammissibili** alle agevolazioni le spese:

- ◆ relative a **beni usati** e a mezzi targati
- ◆ relative ad **opere edili** di qualsiasi tipo¹¹
- ◆ inerenti a beni la cui installazione e il cui **utilizzo non è previsto presso la sede**

¹¹ fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d) art. 8 in commento



	<p>operativa prevista per la realizzazione del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria ◆ ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500 al netto di IVA ◆ relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 												
<p>PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI</p>	<p>In generale, le agevolazioni in commento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello¹².</p> <p>I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero¹³.</p> <p>Ciascun sogetto potrà presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda in caso di rigetto della prima.</p> <p>Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:</p> <table border="1" data-bbox="424 1057 1433 1476"> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">a</td> <td>adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">b</td> <td>chiarezza della proposta progettuale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">c</td> <td>qualità dell'idea progettuale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">d</td> <td>sostenibilità economica-finanziaria del progetto</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">e</td> <td>ricadute positive sul distretto conciaro di appartenenza</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">f</td> <td>replicabilità delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto conciaro ovvero in altri distretti conciaro</td> </tr> </table>	a	adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente	b	chiarezza della proposta progettuale	c	qualità dell'idea progettuale	d	sostenibilità economica-finanziaria del progetto	e	ricadute positive sul distretto conciaro di appartenenza	f	replicabilità delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto conciaro ovvero in altri distretti conciaro
a	adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente												
b	chiarezza della proposta progettuale												
c	qualità dell'idea progettuale												
d	sostenibilità economica-finanziaria del progetto												
e	ricadute positive sul distretto conciaro di appartenenza												
f	replicabilità delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto conciaro ovvero in altri distretti conciaro												
<p>EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI</p>	<p>Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote. L'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni</p> <p>Contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa beneficiaria richiede, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante, riconosciute come ammissibili.</p>												
<p>OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli; ◆ ultimare il progetto entro il termine previsto; 												

¹² secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3 del D.lgs. 123/1998 e successive modificazioni e integrazioni

¹³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it)



	<ul style="list-style-type: none">◆ corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;◆ custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;◆ adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute¹⁴. <p>Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività;◆ nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti; <p>devono essere tempestivamente comunicate¹⁵ al soggetto gestore.</p>
<p>CONTROLLI E REVOCA</p>	<p>Il soggetto gestore può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, all'erogazione e al mantenimento delle agevolazioni;◆ la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie. <p>Nel caso di esito negativo dei controlli, il soggetto gestore procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁴ pertanto, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza ai sensi di quanto previsto dall'art 1, comma 125 e ss. della Legge 124/2017 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁵ La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.



CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DISCOTECHE: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA

INTRODUZIONE

Dal **6 giugno al 20 giugno 2022** i **soggetti titolari di partita IVA** che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal **codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili"**, che **alla data del 27 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del DL n. 4/2022) risultava **chiusa** in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19"¹⁶, possono presentare **domanda** per il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**¹⁷, definito al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Con [Provvedimento n. 171630 del 18 maggio 2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo in oggetto.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per usufruirne e i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** beneficiari e i requisiti richiesti?
2. **Qual è l'ammontare** del contributo e **come viene erogato**?
3. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione della **domanda**?
4. **Quali sono i dati da indicare** nella domanda?
5. **Quali sono i controlli** effettuati **dall'Agenzia delle Entrate e come** devono essere **restituiti** i contributi eventualmente percepiti indebitamente?
6. **Quali sono gli adempimenti successivi** dei **beneficiari** del contributo?

¹⁶ di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021.

¹⁷ Il contributo a fondo perduto attività chiuse è stato introdotto dall'art. 2 del Decreto Sostegni-bis n. 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e riproposto dal c.d. "Decreto Sostegni-ter" DL n. 4/2022 a favore delle attività economiche chiuse (sale da ballo / discoteche), prevedendo un rifinanziamento dello specifico **fondo di 20 milioni di euro per il 2022**.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI E I REQUISITI RICHIESTI?

R.1. Possono accedere al contributo ristorazione collettiva, soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007:

- ◆ **"93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili",**

che alla data del **27 gennaio 2022 risultava chiusa** in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

I **requisiti** che i soggetti richiedenti devono possedere per l'accesso al contributo sono i seguenti:

la **partita IVA** deve essere stata attivata in data **anteriore al 27 gennaio 2022**.

- ◆ Tale requisito **non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno effettuato un'operazione di trasformazione** aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
- ◆ l'**attività prevalente** svolta **alla data del 27 gennaio 2022** e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, è individuata dal **codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili"**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- ◆ i **soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ i **soggetti non residenti** e non stabiliti in Italia;
- ◆ gli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- ◆ gli **intermediari finanziari** e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

D.2. QUAL È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E COME VIENE EROGATO?

R.2. L'**ammontare del contributo** è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante:

- ◆ **ripartizione delle risorse finanziarie** (pari a **20 milioni di euro** per il 2022)
- ◆ in **egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti** e che hanno validamente presentato istanza,
- ◆ ed entro l'**importo massimo di 25.000 euro** per ciascun beneficiario,



ed è erogato mediante **accredito su conto corrente bancario o postale** intestato o cointestato al richiedente.



Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni (di seguito Temporary Framework) ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà **pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili**, indicato dal soggetto richiedente nella domanda, in relazione ai limiti suddetti.


Il riconoscimento del contributo **viene comunicato** all'interno del portale **“Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”**:

- ◆ l'importo del contributo riconosciuto,
- ◆ e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo,
- ◆ o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si applicano in quanto compatibili le regole attuative previste dal [decreto del Mise del 9 settembre 2021](#), che ha determinato i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione.

D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.3. Le istanze potranno essere presentate a partire **dal 6 giugno 2022** e fino **al 20 giugno 2022**, all'Agazia delle entrate, **in via telematica** utilizzando il [Modello di istanza](#) (fac-simile pdf), qui le [istruzioni di compilazione](#).



La **trasmissione telematica** può essere eseguita mediante:

- ◆ il **servizio web**, disponibile nell'area riservata del portale [“Fatture e Corrispettivi”](#) del sito dell'Agazia delle entrate:
 - ✓ direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agazia
 - ✓ o da parte di un intermediario **delegato** al servizio del **“Cassetto fiscale”** dell'Agazia delle entrate o al servizio di **“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”**
- ◆ l'applicazione **desktop telematico**; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto



richiedente, **anche da parte di un intermediario¹⁸ delegato** al servizio del “**Cassetto fiscale**” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. **Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura.**



Se il richiedente **commette errori** nella domanda presentata, **può sostituirla** presentando una **nuova istanza sempre entro il termine del 20 giugno 2022**. Entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

R.4. L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni. Vediamo come è **strutturato il modello** e quali sono i dati da indicare nei **riquadri principali**, per il resto si rimanda alle [istruzioni di compilazione](#).

SOGGETTO RICHIEDENTE

Nel riquadro va indicato il **codice fiscale** del soggetto **richiedente** (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale
	Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione
	Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata

Nel caso in cui:

- ◆ il **soggetto richiedente** sia un **erede** che **ha attivato una partita IVA** per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la **casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius”** e indicare, nell’apposito campo, il **codice fiscale del de cuius**.
- ◆ il **soggetto richiedente** sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato **trasformazione aziendale** (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale **deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione”** e indicare, nel campo **“Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”**, la **partita IVA del soggetto confluito**.

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

¹⁸ di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



Va indicato:

- ◆ **il valore 1** nella casella denominata "Codice carica" se **il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica**, e il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società);
- ◆ **il valore 2** nella casella denominata "Codice carica" se **il richiedente è una persona fisica**, e il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto.

REQUISITI

Il **presente riquadro** è dedicato ai **requisiti previsti** per l'accesso al contributo a fondo perduto e all'interno del quale **deve essere**:

- ◆ **barrata** la casella attestante che **il richiedente è un soggetto diverso da** quelli a cui non spetta il contributo¹⁹, ovvero diverso da:
 - ✓ gli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
 - ✓ gli **intermediari finanziari** e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.
- ◆ **barrata** la casella attestante che il soggetto ha **attivato partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022**, e che a tale data esercita **attività prevalente**, comunicata con modello AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate, individuata dal **codice ATECO 2007**:
 - ✓ **93.29.10** (discoteche, sale da ballo, night-club e simili);
- ◆ **barrata** la casella attestante **il possesso degli altri requisiti**²⁰:
 - ✓ residenza in Italia,
 - ✓ non essere in difficoltà al 31.12.2019.

REQUISITI		
Soggetto diverso da quelli di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021	<input type="checkbox"/>	
Soggetto che ha attivato partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022, e che a tale data esercita attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night-club e simili)	<input type="checkbox"/>	
Soggetto in possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale del 09/09/2021	<input type="checkbox"/>	

IBAN

Deve essere indicato il **codice IBAN identificativo del conto corrente**, bancario o postale, **intestato (o cointestato) al soggetto richiedente**.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare definitivamente al contributo richiesto con l'istanza, **può presentare una rinuncia** utilizzando questo stesso modello, nel quale deve **barrare la casella relativa alla rinuncia**.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO		
Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata	<input type="checkbox"/>	

In tal caso, oltre ad aver barrato l'apposito riquadro, andranno compilati solo i campi:

¹⁹ Individuati dal comma 3 dell'articolo 4 del [decreto del Mise del 09 settembre 2021](#).

²⁰ Individuati dal comma 2 dell'articolo 4 del [decreto del Mise del 09 settembre 2021](#).



- ◆ del **codice fiscale** del soggetto **richiedente**
- ◆ e **dell'eventuale legale rappresentante**
- ◆ eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato.

La rinuncia riguarda sempre **il totale del contributo** spettante e **deve essere trasmessa** entro il termine per la presentazione dell'istanza, ovvero **entro il 20 giugno 2022**.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il soggetto richiedente o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà avente ad oggetto **il possesso** da parte del richiedente **dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework**.



Successivamente il richiedente deve **verificare se in relazione agli aiuti elencati** all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. regime "ombrello"), **ha superato uno o più dei massimali previgenti** (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti alla data del 28 gennaio 2021) **e l'eccedenza va restituita** in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework²¹.

Qualora il richiedente **non debba restituire** eccedenze di aiuti, deve barrare la **casella A.1**.

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1, pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi, e che:

¹ **non ha importi da riversare** in relazione agli aiuti ricevuti, di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564

Nel caso in cui invece il richiedente **debba restituire** eccedenze di aiuti, deve barrare la **casella A.2**, indicando negli appositi campi rispettivamente **l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza** che intende restituire **mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto** a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004.

² **ha importi da riversare** in relazione agli aiuti ricevuti, di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il superamento dei massimali indicati al punto 1.
Gli importi da riversare sono determinati e indicati nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, da presentare nei termini previsti.
Gli importi che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito di questa istanza sono indicati nei campi "Importo aiuti da restituire" e "Importo interessi di recupero".

Importo aiuti da restituire	Importo interessi di recupero	Totale
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
,00	,00	,00

Nel caso in cui, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, **il richiedente non intenda sottrarre l'importo degli aiuti eccedenti dal contributo** della presente istanza, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, **non deve compilare i predetti campi**.

Nella casella presente in corrispondenza della **lettera B)**, occorre indicare l'ammontare di **aiuti residuo ancora fruibile** relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell'importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della presente istanza, mediante riversamento con modello F24, o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

²¹ Per i dettagli su tale verifica si rimanda al [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022](#) e [alle istruzioni](#) per la corretta compilazione del modello da trasmettere.



Prendiamo il caso di un **soggetto che esercita attività di impresa** rientrante in un **settore diverso** da agricoltura e pesca e acquacoltura, per il quale la sezione 3.1 del Temporary Framework prevede **un massimale** vigente di aiuti ottenibili **pari a euro 2.300.000**, e ha **già ottenuto aiuti per un importo pari a euro 2.200.000**:

- ◆ qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, **barra la casella A.1**, e indica nella **casella in corrispondenza della lettera B** un importo di aiuti ancora fruibile pari a **euro 100.000**;
- ◆ se ha determinato **eccedenze di aiuti** (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad **esempio per 30.000 euro**, barra la **casella A.2** e **intendendo restituire mediante sottrazione dal presente contributo**, indica nel **campo "Importo aiuti da restituire"** la cifra di **30.000 euro**, e indica nella casella in corrispondenza della **lettera B** un importo di aiuti ancora fruibile pari a **euro 130.000**;

2 ha importi da riversare in relazione agli aiuti ricevuti, di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il superamento dei massimali indicati al punto 1.
Gli importi da riversare sono determinati e indicati nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, da presentare nei termini previsti.
Gli importi che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito di questa istanza sono indicati nei campi "Importo aiuti da restituire" e "Importo interessi di recupero".

Importo aiuti da restituire	Importo interessi di recupero	Totale
30.000,00	,00	,00

B) che ai fini dell'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui alla presente istanza, l'ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 è pari a euro **130.000,00**

- ◆ se ha determinato **eccedenze di aiuti** (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per **30.000 euro**, barra la **casella A.2** e avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con modello F24, **non valorizza il campo "Importo aiuti da restituire"**, e indica nella casella in corrispondenza della **lettera B** un importo di aiuti ancora fruibile pari a **euro 130.000**.

2 ha importi da riversare in relazione agli aiuti ricevuti, di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il superamento dei massimali indicati al punto 1.
Gli importi da riversare sono determinati e indicati nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, da presentare nei termini previsti.
Gli importi che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito di questa istanza sono indicati nei campi "Importo aiuti da restituire" e "Importo interessi di recupero".

Importo aiuti da restituire	Importo interessi di recupero	Totale
,00	,00	,00

B) che ai fini dell'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui alla presente istanza, l'ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 è pari a euro **130.000,00**

QUADRO A - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

Il quadro è **riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica** secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, all'interno del quale vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.



D.5. QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E COME DEVONO ESSERE RESTITUITI I CONTRIBUTI EVENTUALMENTE PERCEPITI INDEBITAMENTE?

R.5. Successivamente all'erogazione del contributo, l'**Agenzia delle Entrate** procede al **controllo** dei **dati dichiarati**, e qualora emerga che il contributo è, in tutto o in parte, **non spettante**, l'Agenzia delle Entrate procede alle **attività di recupero**:

- ◆ irrogando le **sanzioni** in misura variabile tra il **100%** e il **200%** del credito²²;
- ◆ applicando gli **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del **4% annuo**²³;
- ◆ restando ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni relative alla "**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**"²⁴.

Le **somme** dovute per la **restituzione del contributo** erogato, che risulta in tutto/in parte **non spettante**, al pari degli **interessi e sanzioni**, devono essere versate **senza la possibilità di compensazione** con eventuali crediti vantati.

Il soggetto che ha percepito il contributo da restituire (anche a seguito della rinuncia) può **regolarizzare l'indebita percezione**:

- ◆ restituendo **spontaneamente** il contributo ed i relativi interessi con le modalità di cui al periodo precedente;
- ◆ versando le relative sanzioni mediante applicazione delle **riduzioni da ravvedimento operoso**²⁵.

Tali versamenti devono essere effettuati mediante compilazione del modello F24 con i **codici tributo** che **verranno istituiti** con apposita **risoluzione dell'Agenzia**.

D.6. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, IN CAPO AI BENEFICIARI?

R.6. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 124/2017, **agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute**, ovvero:

- ◆ pubblicazione sul proprio sito Internet dell'Associazione di categoria di appartenenza,
- ◆ e indicazione in Nota integrativa.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€. L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

²² art. 13, comma 5 del D.lgs. 471/1997.

²³ cfr. art. 20 del D.P.R. 602/1973.

²⁴ di cui all'art. 316-ter del Codice penale.

²⁵ cfr. art. 13 del D.lgs. 472/1997.



PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 184653 del 30 maggio 2022](#)

Criteria per l'individuazione degli **elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022** con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi.

[Provvedimento 184721 del 30 maggio 2022](#)

Individuazione **dell'ufficio competente** a svolgere le attività connesse all'esecuzione di **richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato** nei confronti di soggetti non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia.

[Provvedimento 188987 del 30 maggio 2022](#)

Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo:

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022](#)

Modifiche al **Superbonus** e ai **Bonus diversi dal Superbonus, misure antifrode** e modifiche alla disciplina della **cessione dei crediti** di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 23/E del 30 maggio 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, dei **crediti d'imposta** per l'acquisto di carburanti **per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**,

[Risoluzione 24/E del 31 maggio 2022](#)

Istituiti i **codici tributo** per **docenti e ricercatori rientrati in Italia** per il pagamento entro il 30 giugno della **imposta per l'opzione del regime di tassazione agevolato**.



RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate dal 27.05.2022 al 03.06.2022**, **dalla n. 309** del 27.05.2022 **alla n. 320** del 01.06.2022, sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di Maggio](#)
 - ◆ [Risposte alle istanze di interpello di Giugno](#)
-



LO SCADENZARIO DAL 06.06.2022 AL 17.06.2022

Lunedì **6 Giugno 2022**

A partire da questa data è possibile:

- ◆ **Inviare:**
 - ✓ Il **modello Redditi aggiuntivo del 730** presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW,
 - ✓ Il **modello Redditi correttivo** per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato.
 - ◆ **annullare il 730** precompilato già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 20 giugno)
-

Mercoledì **15 Giugno 2022**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Mercoledì **15 Giugno 2022**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì **15 Giugno 2022**

Entro tale data i sostituti d'imposta:

- ◆ Rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del
-



contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

- ◆ Controllano la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ Consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Mercoledì 15 Giugno 2022

Entro tale data i contribuenti:

- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Giovedì 16 Giugno 2022

I **contribuenti IVA** che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2021** relativo al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, **e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2022, devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata si tratta dello 0,99%),

Giovedì 16 Giugno 2022

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.**

Giovedì 16 Giugno 2022

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli



altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Giovedì **16 Giugno 2022**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **maggio 2022**, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Giovedì **16 Giugno 2022**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, **nel mese di maggio 2022**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.**

Giovedì **16 Giugno 2022**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Giugno 2022**

Banche e Poste italiane Spa devono **versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Giugno 2022**

I **contribuenti Iva mensili** devono provvedere alla **liquidazione e al versamento dell'Iva** dovuta per il **mese di maggio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece,



	dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	I soggetti passivi che facilitano , tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	Le aziende ed istituti di credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., devono versare la prima rata di acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2022 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	I Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Giugno 2022	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni



centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

Giovedì **16 Giugno 2022**

Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2022, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#).

Giovedì **16 Giugno 2022**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel **secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)** con modello F24.
- ◆ l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio **(regime del risparmio gestito)** in caso di **revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.**

Giovedì **16 Giugno 2022**

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli **immessi** nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24
